

## CHIARIMENTI A TUTTO IL 12 giugno 2017

### QUESITO 8 – pervenuto in data 12.06.2017 - Prot. n. 97688/20AC

#### Domanda

Relativamente ai Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice (par. 10 del disciplinare di gara):

- a) ii. Possesso di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC: 2005. La norma cui si fa riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005?
- b) iii. Accredimento ACCREDIA o di altro organismo internazionale di accreditamento che abbia stipulato accordi di mutuo riconoscimento all'interno del sistema di accreditamento gestito da IAF-ILAC a livello internazionale a da EA a livello regionale (europeo). Se il certificato di accreditamento è rilasciato da ACCREDIA ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 i requisiti di cui ai punti ii ed iii, sono entrambi soddisfatti?
- c) iv. Conformità a quanto riportato nel D. Lgs n° 219/2010 in relazione ai requisiti minimi di prestazione dei metodi analitici. Il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 è sufficiente a dimostrare il requisito di cui al punto iv o è necessario un ulteriore documento per dimostrare tale conformità? In tal caso è sufficiente un'autocertificazione?

#### Risposta

- a) **Affermativo.**
- b) **Affermativo.**
- c) **No, non è sufficiente. Il D. Lgs. n. 219/2010 prevede che ciascuna prova venga eseguita assicurando delle "qualità" analitiche (QA/QC) come ad esempio il limite di quantificazione, giustezza, ripetibilità e prevede la loro quantificazione. Quindi non è sufficiente un'autocertificazione a meno che non si certifichi (con la produzione di evidenze analitiche) l'ottenimento delle prestazioni richieste dal D. Lgs. n. 219/2010.**

### QUESITO 9 – pervenuto in data 12.06.2017 – Prot. n. 98901/20AC

#### Domanda 1)

Non avendo effettuato il sopralluogo, essendo lo stesso non obbligatorio, chiediamo se all'interno della "Busta A – Documentazione amministrativa", bisogna fornire la "Dichiarazione di presa visione del progetto e dei luoghi".

#### Domanda 2)

Analizzando tutti i documenti scaricati dal sito, emerge una discordanza tra i prezzi presenti nel file denominato "Elenco prezzi computo metrico quadro economico" e quelli invece

indicati nel “Capitolato speciale d’appalto” e nel “Disciplinare di gara”. Chiediamo a tal riguardo dei chiarimenti.

**Domanda 3)**

Nel Capitolato speciale d'appalto si fa riferimento all'allegato tecnico "Proposte di intervento " chiediamo se tale allegato coincide con il file "PROGETTO ESECUTIVO DI MONITORAGGIO".

**Domanda 4)**

È possibile subappaltare attività di analisi non accreditate, come previsto dall’art. 105, anziché ricorrere all’avvalimento come indicato nel disciplinare?

**Domanda 5)**

In caso di subappalto che doc. occorre produrre? Occorre indicare la terna per ogni eventuale analita da subappaltare?

**Domanda 6)**

Si chiede di specificare se occorre l’accreditamento di tutti gli analiti, in caso affermativo gli analiti sono quelli indicati nel progetto esecutivo del monitoraggio a pag. 5 e 6? rimangono esclusi dall’accreditamento i saggi ecotossicologici?

Dal momento che in Italia nessun laboratorio ha accreditato su sedimenti o acque superficiali i saggi ecotossicologici con *Pseudokirchneriella subcapitata*, *Selenastrum capricornutum* e *Lepidium sativum*, come si evince dal sito di Accredia, si chiede di non includere suddetti accreditamenti.

**Domanda 7)**

In merito alla “Conformità a quanto riportato nel D.Lgs 219/2010 in relazione ai requisiti minimi di prestazione dei metodi analitici” richiesta nel disciplinare, si chiede di dettagliare cosa si intende, i limiti previsti sono quelli della tab. 3 d.lgs. 152/06 per le acque superficiali mentre per i sedimenti la tab.1 del d.lgs. 152/06? Si possono utilizzare metodiche del laboratorio o ci sono particolari vincoli?

**Domanda 8)**

Si prega di specificare quali sono gli IPA richiesti rispettivamente per i sedimenti e acque superficiali.

**Risposta**

- 1) **Affermativo. In tal caso, il concorrente è esonerato dalla redazione della sola dichiarazione “di essersi recato sul luogo di esecuzione della caratterizzazione radiologica, in data\_\_\_\_\_”.**
- 2) **L’importo complessivo dell’appalto è quello indicato all’art. 7 del Disciplinare di Gara. In detto articolo è precisato, altresì, che il corrispettivo è “a corpo”.**
- 3) **Affermativo.**
- 4) **L’istituto del subappalto, di cui all’art. 105 del Codice, non è alternativo all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del Codice. Non è dato comprendere, pertanto, l’associazione formulata.**

- 5) Si rimanda alla Risposta b) già data al Quesito 1.
- 6) Non devono essere accreditate tutte le prove per gli analiti da ricercare, di solito sono accreditate quelle per i metalli e per qualche classe di contaminanti organici. Per quanto riguarda i test eco tossicologici si conferma che non esistono prove accreditate.
- 7) Per le acque superficiali si può fare riferimento alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, o in mancanza di riferimenti alla tabella 2 dell'allegato 5 alla Parte quarta Titolo V. Nel caso dei sedimenti riferirsi agli standard di qualità nel caso di sostanze prioritarie previste nella matrice sedimento per ambienti di transizione e marino costieri d.lgs. 152/06 parte terza allegato 1 tabella 2/A e 2/B e 3/B, per tutti i casi in cui tali tabelle non sono compresi valori di riferimento su cui determinare i requisiti minimi si può fare riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte quarta Titolo V D.Lgs. n. 152/06.
- 8) Per i sedimenti quelli della tabella 2/A e 3/A allegato 1 alla parte terza D.Lgs. n. 152/06, per le acque superficiali quelli della tabella 2/A (compreso il naftalene).